

SI PRENOTI A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi – presidente rel.

dott. Sergio Rossetti - giudice

dott. Guendalina Pascale - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti per dichiarazione di fallimento n. 1147/2021 e 1174/2021 r.g. Prefall promossi rispettivamente

DA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

SACE SRV S.R.L.

NEI CONFRONTI DI

ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L. [C.F. 04429350962]

Visti i ricorsi con cui il Pubblico Ministero e il creditore SACE SRV S.R.L. chiedono che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore sopra indicato;

richiamato il decreto con il quale questo Tribunale ha revocato ex art. 173 l.f. l'ammissione al concordato preventivo di ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L.;

rilevato che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento in quanto:

A) Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed



effettiva della società è situata in Milano, piazza santa Maria Beltrade n. 2, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 lf di questo Tribunale;

- A) La società resistente è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 15 III comma lf, e avendo partecipato all'udienza di istruttoria prefallimentare tenutasi in data 3 novembre 2021 con riferimento ad entrambe le sopra indicate richieste di fallimento; la stessa è stata poi convocata all'udienza ex art. 173 lf del 3.11.2022, e della medesima udienza sono stati informate entrambe le parti istanti per il fallimento; il pubblico ministero, con nota scritta depositata il 2.11.2022 ha insistito per la dichiarazione di fallimento; il tribunale con decreto in data odierna ha revocato l'ammissione al concordato preventivo;
- B) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lf; è evidenziato dai bilanci degli ultimi tre esercizi il superamento delle soglie previste dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), lf;
- C) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 lf., attestato tra l'altro dall'esposizione verso l'erario per debiti iscritti a ruolo e non rateizzati per importo superiore a 5 milioni di euro, dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non opposto ottenuto da Sace per oltre 895.000, seguito da precetto e pignoramento negativo, dalla riconosciuta mancanza di sufficienti mezzi propri per far fronte ai debiti scaduti, come emergente dalla stessa proposta concordataria; le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- D) Risulta infine superata la soglia prevista dall'art. 15 u.c., come sopra illustrato.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 5, 6, 9,14, 15, 16 e 17 l.f.,

- 1) DICHIARA il fallimento di ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L., (c.f. 04429350962), con sede legale in Milano, piazza santa Maria Beltrade n. 2, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. 848/2015,
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Caterina Macchi;



- 3) NOMINA curatore l'avv. Fabrizio Torcellan, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lf;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 08/03/2023 ore 10:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f.;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero;
- 8) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, il giorno 3 novembre 2022.

Il Presidente est.
Caterina Macchi

